

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 15195 del 12/08/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/15753 del 12/08/2021

Struttura proponente: SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: ESITO DELLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE (SCOPING) RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI
DRAGAGGIO DEL PORTO DI RAVENNA LOCALIZZATO NEL COMUNE DI
RAVENNA (RA)" PROPOSTO L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE (ART. 14 DELLA LR 4/18)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Firmatario: VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Valerio Marroni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

con nota acquisita al protocollo regionale PG/2021/362317 in data 15 aprile 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha presentato domanda di attivazione della fase di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (scoping), ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 18 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", relativa al progetto denominato "impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna localizzato nel Comune di Ravenna (RA)";

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha trasmesso in formato elettronico la documentazione indicata all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché una relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, agli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e attestante l'assenza di elementi e di fattori preclusivi di cui all'art.14, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2018;

il progetto ricade tra quelli di cui all'Allegato B.2 alla L.R. 4/2018 e in particolare alla lettera B.2.50: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006", pertanto assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'Autorità Portuale, nell'ambito della gara per l'affidamento in concessione della costruzione e della gestione dell'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna, intende attivare una procedura di VIA volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018;

la documentazione è stata pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'art. 14, commi 3 e 4, della L.R. 4/2018, dal 16/04/2021 per la libera consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni/contributi concernenti il progetto;

a far data dal 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4 della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2 della L.R. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

l'intervento in progetto prevede di realizzare, nell'ambito delle attività necessarie al dragaggio del fondale del Porto di

Ravenna, un impianto di trattamento dei materiali dragati. L'impianto di progetto non tratterà esclusivamente i fanghi derivanti dal dragaggio del Porto di Ravenna, ma potrà offrire un servizio per il trattamento di analoghi rifiuti derivanti da altri porti italiani, il cui dragaggio è comunque svolto in attuazione di progetti predisposti dalle competenti Autorità di Sistema Portuale. L'impianto di trattamento sarà realizzato nell'area denominata "ex Carni" tra il canale Piombone e la pialassa Piombone, esternamente al perimetro dell'area protetta costituita all'interno della pialassa stessa, a una distanza di 0,4 Km dalla zona in cui verrà realizzato l'impianto. Il bacino di accumulo dei materiali da trattare sarà ricavato, per i primi 6 anni di funzionamento dell'impianto di trattamento fanghi, in una porzione della stessa area "ex-Carni", area completamente all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale, classificata come "Cantieri e scavi". Successivamente, il bacino di accumulo sarà trasferito presso le esistenti casse di colmata NADEP, in una zona classificata come "Bacini artificiali". L'utilizzo temporaneo, per i primi 6 anni, del bacino di accumulo nell'area "ex-Carni" è dettato dal fatto che inizialmente la cassa di colmata NADEP sarà utilizzata per i lavori relativi al progetto dell'Hub Portuale di Ravenna. Il trattamento dei materiali dragati è finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali stessi che una volta recuperati, se conformi, previa verifica, potranno essere destinati o al "tombamento" di cave ed ex cave di inerti o a riempimenti/rimodellamenti/ripascimenti in aree prospicienti il litorale.

DATO ATTO CHE:

con nota PG/2021/91292 del 10/06/2021 ARPAE SAC di Ravenna è stata convocata la Conferenza di Servizi, come previsto dall'art. 14, commi 3 e 4, della L.R. 4/2018;

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

Regione Emilia-Romagna;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo -
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province Di
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Del
Po;

Consorzio di Bonifica della Romagna;

Provincia di Ravenna;

Comune di Ravenna;

AUSL della Romagna;

ARPAE;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna.

il rappresentante di ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 11273 del 13/07/2018 è il Dott. Fabrizio Magnarello, mentre il responsabile del procedimento del servizio regionale competente ai sensi della D.G.R. 1071/2018, è il Dott. Valerio Marroni;

il rappresentante di ARPAE SAC di Ravenna, è il rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990;

i rappresentanti unici degli altri Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Regione Emilia-Romagna	Fabrizio Magnarello (Delegato ARPAE)
ARPAE	Fabrizio Magnarello
Comune di Ravenna	Stefano Ravaioli
AUSL della Romagna	Marco Golfera
Provincia di Ravenna	Fabio Poggioli
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna	Franco Tampieri

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla L.R. 4/18;

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, ha svolto i propri lavori come di seguito specificato:

ha proceduto all'esame della documentazione presentata nella seduta del 30/06/2021;

ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 20/07/2021;

ai sensi dell'art. 14, comma 7, della l.r. 4/2018, la Conferenza di Servizi ha provveduto all'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonché alla definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1,2,3,4,5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi;

ARPAE SAC di Ravenna, conclusa la Conferenza di Servizi, ha inviato il Verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria di definizione dei contenuti del SIA (scoping) con nota prot. n. 670663 del 21/07/2021;

CONSIDERATO CHE:

sulla base delle valutazioni riportate nel Verbale che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la Conferenza di Servizi ha condiviso le conclusioni di seguito riportate relative al progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna", localizzato nel Comune di Ravenna (RA), presentato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale:

la documentazione presentata in fase di istanza e i chiarimenti forniti, risultano carenti per numerosi aspetti sostanziali sia dal punto di vista progettuale che ambientale;

allo stato delle verifiche condotte si ritiene non vi siano elementi preclusivi all'intervento proposto fatti salvi gli esiti positivi legati alla variante urbanistica e alla Valutazione d'Incidenza Ambientale;

non è possibile valutare in maniera esaustiva se vi siano elementi preclusivi o in contrasto con vincoli paesaggistici legati alla presenza del Sito Rete Natura 2000 "ZSC ZPS IT4070004";

i contenuti del SIA e della documentazione per gli atti di assenso comunque denominati, dovranno essere integrati seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del Verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria di definizione dei contenuti del SIA (scoping), che costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Si fa presente che l'elenco riportato ai suddetti paragrafi del Verbale potrebbe non risultare completo ed esaustivo per le ragioni indicate dalla Conferenza dei Servizi;

VISTO:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

n. 83 del 21 gennaio 2020 recante "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

n. 468 del 10 aprile 2017, recante: "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

n. 1059 del 03 luglio 2018, recante: "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);
n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,
il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

sulla base delle indicazioni della Conferenza di Servizi, che non vi siano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto denominato "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna", localizzato nel Comune di Ravenna (RA), presentato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale", fatti salvi gli esiti positivi legati alla variante urbanistica e alla Valutazione d'Incidenza Ambientale, nonché alla valutazione dei vincoli paesaggistici legati alla presenza del Sito Rete Natura 2000 "ZSC ZPS IT4070004", come riportato nel "Verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria di definizione dei contenuti del SIA (scoping)" che costituisce

l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

che in tale Verbale sono fornite le indicazioni necessarie ai fini della redazione dello Studio d'Impatto Ambientale e degli elaborati relativi al procedimento unico di VIA riportate nei paragrafi 3 e 4, elenco che potrebbe dovere essere integrato in base alla maggiore definizione del progetto definitivo e alle risposte agli elementi emersi in Conferenza e riportati nel Verbale stesso al punto 1.A,;

di trasmettere copia della presente deliberazione: al proponente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, ad ARPAE SAC di RAVENNA, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Del Po, all'AUSL della Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna;

di pubblicare lapresente determina dirigenziale sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI



**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA
(art. 14 della LR 4/2018)**

relativa alla fase di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (scoping), del progetto relativo ad “un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna localizzato nel Comune di Ravenna (RA) - Presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale”

**localizzato nel comune di:
RAVENNA (RA)**

**proposto dal soggetto attuatore
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE**

20 Luglio 2021

1. PREMESSO CHE:	2
1.A. Lavori della Conferenza di Servizi	2
2. SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	9
2.A. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica	10
2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale (PTR - PTPR)	10
2.A.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	10
2.A.3. Piano Strutturale Comunale (PSC)	11
2.A.4. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	12
2.A.5. Piano Operativo Comunale (POC)	13
2.A.6. Piano Regolatore Portuale (PRP)	13
2.A.7. Piani in materia di Assetto Idrogeologico	13
2.A.8. Piani di gestione delle acque (PDGA)	14
2.A.9. Piani di tutela delle acque (PTA)	14
2.A.10. Piano Provinciale di Tutela dell Acque (PPTA)	14
2.A.11. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	14
2.1.12. Rete Natura 2000	14
2.A.13. Aree Protette: Parchi e Riserve	15
2.A.14. Vincoli Paesaggistici e per la Tutela dei Beni Culturali	15
2.A.15. Vincolo Idrogeologico	15
2.B. Quadro di riferimento progettuale	15
2.B.1. Finalità del progetto	15
2.B.2. Descrizione sintetica del progetto	15
3. ELENCO ELABORATI DA PRESENTARE PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI VIA	17
4. INDICAZIONI SUI CONTENUTI DEL SIA E SULLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEGLI ATTI ABILITATIVI COMPRESI NEL PAUR	17
5. CONCLUSIONI	25



1. PREMESSO CHE:

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato domanda di attivazione della fase di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (Scoping), ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2018, per il progetto relativo ad *“un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna localizzato nel Comune di Ravenna (RA)”*, acquisita al protocollo regionale PG/2021/362317 in data 15/04/2021.

L'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna sarà realizzato nell'area denominata “ex-Carni” tra il canale Piombone e la pialassa Piombone, esternamente al perimetro dell'area protetta costituita all'interno della pialassa stessa, a una distanza di 0,4 Km dalla zona in cui verrà realizzato l'impianto. Il bacino di accumulo dei materiali da trattare sarà ricavato, per i primi 6 anni di funzionamento dell'impianto di trattamento fanghi, in una porzione della stessa area ex-Carni, area completamente all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale, classificata come “Cantieri e scavi”. Successivamente, il bacino di accumulo sarà trasferito presso le esistenti casse di colmata NADEP, in una zona classificata come “Bacini artificiali”. L'utilizzo temporaneo, per i primi 6 anni, del bacino di accumulo nell'area “ex-Carni” è dettato dal fatto che inizialmente la cassa di colmata NADEP sarà utilizzata per i lavori relativi al progetto dell'Hub Portuale di Ravenna. L'area, di circa 10 ettari, è stata oggetto di un progetto già approvato che prevede il riempimento dell'area, ora in fase di completamento, mentre l'urbanizzazione della stessa verrà effettuata nell'ambito del progetto dell'impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio.

Il progetto è stato configurato come un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ricadente nella tipologia progettuale di cui all'Allegato B.2 alla L.R. 4/2018 e in particolare alla lettera B.2.50: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”*, pertanto assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'Autorità Portuale, nell'ambito della gara per l'affidamento in concessione della costruzione e la gestione dell'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna, intende attivare una procedura di VIA volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, della L.R. 4/2018, l'Istanza e la documentazione presentata dal proponente sono pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna al seguente link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas> dal 16/04/2021 per la libera consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni/contributi concernenti il progetto.

Il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ha comunicato alle Amministrazioni interessate, con nota PG 2021/91292 del 10/06/2021, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione e ha convocato la conferenza di servizi istruttoria, di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della L.R. 4/2018.

1.A. Lavori della Conferenza di Servizi

La consultazione preliminare è finalizzata:

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;

- b) alla puntuale definizione dei contenuti dello Studio d'Impatto Ambientale (SIA);
 c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati necessari per l'acquisizione del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico e provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

PROVVEDIMENTO DI VIA E TITOLI ABILITATIVI	SOGGETTO/ENTE
<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di Impatto Ambientale; 	Regione Emilia Romagna previa istruttoria di ARPAE – SAC di Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> Pareri sulla procedura di VIA - L.R. 4/18; 	Comune di Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico di acque reflue) <i>(art. 208, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)</i> 	ARPAE - SAC Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> Parere sull'autorizzazione unica ex art. 208, Titolo edilizio 	Comune di Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> Parere igienico sanitario; 	AUSL della Romagna
<ul style="list-style-type: none"> Conformità urbanistica; 	Comune di Ravenna; Provincia di Ravenna; Regione Emilia - Romagna
<ul style="list-style-type: none"> Valutazione Progetto – Prevenzione Incendi; 	Comando Provinciale dei VV.F. di Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di Incidenza Ambientale; 	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
<ul style="list-style-type: none"> Parere sul rischio idraulico e rischio di alluvione dell'area (in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6.2 delle NTA del PTCP) 	Consorzio di Bonifica della Romagna
<ul style="list-style-type: none"> Variante agli strumenti urbanistici 	Comune di Ravenna
<ul style="list-style-type: none"> VALSAT art. 18 L.R. 24/2017 	Provincia di Ravenna

Si dà atto che sono pervenuti i seguenti pareri (fra parentesi protocollo di acquisizione di ARPAE

SAC Ravenna):

1. Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna (PG/2021/93952 del 16/06/2021);
2. Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2021/96184 del 18/06/2021);
3. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini (PG/2021/103942 del 02/07/2021 e PG/2021/112445 del 19/07/2021);
4. Provincia di Ravenna (PG/2021/105901 del 06/07/2021);
5. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (PG/2021/108765 del 12/07/2021);
6. AUSL della Romagna (PG/2021/112132 del 16/07/2021).

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta Del Po;
- Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Provincia di Ravenna;
- Comune di Ravenna;
- AUSL della Romagna;
- ARPAE;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna.

Và dato atto che il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna responsabile del procedimento è il Dott. Valerio Marroni.

Il rappresentante di ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 11273 del 13/07/2018 è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Il rappresentante di ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021 è la Dott. Fabrizio Magnarello.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono:

I rappresentanti degli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, **di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio**, sono:

Regione Emilia-Romagna	Dott. Fabrizio Magnarello (Delegato ARPAE)
ARPAE	Dott. Fabrizio Magnarello
Comune di Ravenna	Dott. Stefano Ravaoli
AUSL della Romagna	Dott. Marco Golfera
Provincia di Ravenna	Arch. Fabio Poggioli
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna	Franco Tampieri

Va dato atto che la Conferenza di Servizi istruttorie ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241

del 1990, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- ha proceduto all'esame della documentazione presentata nella seduta del 30/06/2021;
- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 20/07/2021.

Il proponente è stato convocato e ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.

1a seduta Conferenza dei Servizi istruttoria del 30/06/2021

Con nota PG/2021/91292 del 10/06/2021 ARPAE SAC di Ravenna ha convocato la Conferenza dei Servizi Istruttoria ai fini della definizione dei contenuti del SIA (scoping) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2018, per il progetto denominato "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna" localizzato nel Comune di Ravenna (RA), per il quale l'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna che si avvale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, di questo ARPAE SAC di Ravenna per lo svolgimento dell'istruttoria.

Alla riunione hanno partecipato oltre ai tecnici di Arpa SAC di Ravenna, i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ravenna, della Provincia di Ravenna e dei Vigili del Fuoco di Ravenna, nonché il proponente e i tecnici incaricati per la procedura di scoping.

La riunione comincia dando lettura delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che dovranno essere compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico e provvedimento di VIA di competenza della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, riportate nel verbale di scoping.

Si discute in merito alla necessità o meno da parte del proponente di dover ottenere da parte del Comune di Ravenna un titolo edilizio, in quanto il progetto rientra tra le opere pubbliche da realizzare su un'area del demanio dello stato.

L'Autorità Portuale evidenzia che la presentazione dello scoping e del relativo progetto preliminare è finalizzato ad acquisire gli elementi utili per la fattibilità dello stesso ai fini della futura presentazione dell'istanza di PAUR da parte di un proponente terzo a cui tramite bando di gara verrà rilasciata una concessione dall'Autorità Portuale per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti. Sarà pertanto onere del soggetto aggiudicatario presentare l'istanza di PAUR, accertare gli eventuali titoli edilizi richiesti necessari alla realizzazione dell'opera in esame in quanto lo stesso opererà sulla base della suddetta concessione.

Alla luce di quanto esposto dall'Autorità Portuale, la CdS conviene che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico e provvedimento di VIA di competenza della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, verranno rilasciati al soggetto attuatore che realizzerà l'opera e che avrà in carico la sua gestione. Qualora il soggetto attuatore dell'opera sia un soggetto privato concessionario dall'Autorità Portuale, sarà necessario il Titolo edilizio da parte del Comune, che sarà compreso all'interno del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i. pertanto sarà necessario presentare la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei titoli stessi.

In merito al progetto presentato, l'Autorità Portuale dichiara che lo stoccaggio dei fanghi avverrà prima del trattamento: inizialmente in una porzione dell'area ex. Carni poi presso le esistenti casse di colmata NADEP.

La finalità del progetto sarà quella di recuperare fanghi di dragaggio del Porto di Ravenna, che una volta trattati cesseranno la loro qualifica di rifiuto e potranno essere destinati, previa verifica di conformità, al "tombamento" di cave ed ex cave di inerti, che dovranno essere idonee sia dal punto di vista della pianificazione (PIAE e PAE), sia dal punto di vista delle caratteristiche dei materiali

(tipologia, granulometria, salinità, conformità alla Tabella A per quel che riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto).

Nel corso della CDS viene richiesto se l'impianto tratterà esclusivamente i fanghi di dragaggio del porto di Ravenna, in quanto per l'area è consentito dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune il trattamento e il deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall'escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio del porto di Ravenna. Il proponente dichiara che anche in accordo con la Regione si prevedeva di utilizzare l'impianto in progetto per il trattamento e recupero di fanghi provenienti da tutto l'Adriatico, al fine di rendere economicamente sostenibile l'intervento. Il Comune precisa che la pianificazione attuale dell'area non consente il trattamento di materiali al di fuori di quelli ricavati da operazioni nel porto di Ravenna, pertanto qualora l'Autorità Portuale voglia utilizzare l'impianto per il trattamento di fanghi provenienti da altri porti occorrerà in sede di PAUR avanzare anche una richiesta di variante agli strumenti urbanistici comunali.

Il rappresentante della Provincia di Ravenna in merito alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione urbanistica vigente (PTCP), evidenzia come l'impianto in progetto ricada in un'area ad ammissibilità condizionata, pertanto l'intervento risulta compatibile con la pianificazione territoriale della Provincia di Ravenna alle condizioni riportate dal PTA per le Zone di protezione delle acque sotterranee costiere, alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP per le quali la Società in sede autorizzativa dovrà dimostrare la piena compatibilità dell'impianto, ed inoltre alle prescrizioni riportate nella delibera CIPE del 28.02.2018 per quanto riguarda l'area NADEP.

Dovranno inoltre essere rispettate le condizioni dettate dall'art. 6.2 delle NTA del PTCP in materia di gestione del rischio alluvioni e di aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001, pertanto in sede di PAUR nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Società dovrà presentare idonea documentazione di conformità riguardo gli aspetti sopra citati.

Il proponente nella documentazione presentata dichiara che l'area interessata dai bacini di contenimento definitivi (area NADEP) ricade tra gli "Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa" (art. III.1.3) del RUE, in cui cioè "è stato approvato e convenzionato il piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP o pip)", e, in particolare, nel progetto unitario "Lottizzazione Ovest Piomboni", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51890/1831 del 22/12/1987. I tecnici del Comune precisano che in merito all'area in cui ricadono le casse di colmata esistenti non è stato approvato alcuno stralcio attuativo della suddetta "Lottizzazione Ovest Piomboni".

In relazione agli aspetti ambientali si evidenzia che il progetto preliminare risulta carente, a titolo esemplificativo non sono stati trattati aspetti progettuali quali l'approvvigionamento di acqua dolce necessaria per il trattamento dei materiali (quantitativo dichiarato pari a 3.300 m³/gg), la destinazione finale dei materiali trattati e i quantitativi degli stessi.

Risulta necessario presentare all'avvio della futura istanza di PAUR una descrizione progettuale di dettaglio di tutto l'intervento sia della fase di cantiere che della fase di gestione ed esercizio. Dovranno essere descritte le opere necessarie alla separazione dell'area oggetto di impianto e alla caratterizzazione dei suoli su cui andrà ad insistere l'impianto, specificando caratteristiche, opere, capacità strutturale, impermeabilizzazione ecc.

Dovranno essere dettagliate le fasi operative del processo ipotizzato, anche in relazione a progetti già approvati nell'area (in primis HUB portuale): occorre specificare le opere, gli interventi e le tempistiche connesse.

Dovrà essere presentata una disamina normativa del contesto di intervento dell'impianto, volta a definire il quadro normativo su cui il progetto si inserisce, ovvero alla definizione dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto.

I tecnici del Comune ribadiscono inoltre che in relazione agli aspetti geologici, ovvero alla possibilità di poter conferire i materiali in uscita dall'impianto in cave comunali, dovrà essere verificata la conformità al PAE del Comune di Ravenna, ovvero la compatibilità con la sistemazione finale prevista da tale strumento per ogni cava presente nel territorio comunale. Dovranno essere verificate la compatibilità del materiale estratto, anche in termini litologici e chimici, con il contesto delle singole cave, ed analizzati i flussi stradali, le strade percorse e gli impatti generati.

Inoltre viene specificato che materiali qualificati come rifiuti ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 117/08, non potranno essere conferiti all'interno di cave.

Dal punto di vista della localizzazione del sito in esame, si fa presente inoltre che lo stesso è soggetto al fenomeno di ingressione marina, per cui saranno impartite delle prescrizioni in merito all'osservanza delle quote altimetriche di tutela da tale fenomeno. Viene specificato infine che tali osservazioni si riferiscono esclusivamente agli elaborati presentati con il progetto del 10.06.21 con PG n. 117559/21 e non analizzano quindi eventuali modifiche o cambiamenti al progetto stesso.

I tecnici di Arpa SAC di Ravenna, in merito all'autorizzazione ex art. 208 Dlgs. 152/2006 e s.m.i evidenziano che la documentazione presentata è molto carente di elementi che ne possano definire in sede di scoping la fattibilità, in particolare:

- manca la puntuale indicazione delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i che il proponente intende svolgere sui rifiuti, nonché la potenzialità di trattamento dell'impianto espressa in t/giorno di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio. Tali informazioni costituiscono elementi necessari per oggettivare l'affermata riconducibilità dell'impianto alla fattispecie di cui alla lettera B.2.50 dell'Allegato B.2 alla LR n. 4/2018.
- Non è stato elaborato un bilancio di massa per l'impianto che, dai dati generali di progetto riportati nello Studio Preliminare Ambientale (pag. 7), pare configurarsi di smaltimento anziché di recupero di rifiuti, non rappresentando il recupero di materiali (sabbie) il principale risultato, bensì conseguenza secondaria, del processo di trattamento proposto. La corretta codifica delle operazioni di trattamento che si intendono svolgere sui rifiuti, e quindi la definizione della natura dell'impianto (recupero/smaltimento di rifiuti) costituisce elemento necessario all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata.
- Come dichiarato dallo stesso proponente nello Studio Preliminare Ambientale (pag. 80), non è nota la fonte di approvvigionamento idrico, per cui non sussistono gli elementi per valutare la fattibilità dell'impianto in relazione agli ingenti fabbisogni di acqua "dolce" stimati pari a circa 3.300 m³/giorno.
- Non vengono specificati gli scarichi idrici derivanti dall'impianto e il relativo recapito finale, per cui si indica il generico rispetto dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (con deroga per cloruri e solfati).
- Manca qualsiasi informazione sull'eventuale cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali (sabbie) ottenuti dal processo di trattamento che si intende destinare "in ex-cave in zona", nonché la destinazione finale del materiale, ai sensi art.208 e 184 quater, perché si deve dare conto della certezza dell'utilizzo. L'Autorità Portuale potrà specificare anche più di un sito di destinazione finale.
- Come già evidenziato in precedenza nel corso della CdS non viene data nessuna informazione sul titolo abilitativo edilizio da acquisire per la realizzazione dell'impianto e delle casse di colmata che si intende ricavare nell'area ex Carni a servizio dell'impianto stesso, da comprendere nell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il tecnico precisa che per la realizzazione e l'esercizio del nuovo impianto di gestione dei rifiuti dovrà essere presentata apposita domanda di AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (secondo modulistica disponibile sul sito di ARPAE), allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica/edilizia, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

In particolare la documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- titolo di disponibilità delle aree interessate dal progetto;
- tipologia, caratteristiche e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati nonché detenuti in stoccaggio in impianto;
- per ciascun tipo di operazione oggetto di istanza di autorizzazione, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto proposto;
- valutazioni in termini di necessità e adeguatezza del processo di trattamento proposto in relazione alla tipologia di rifiuti in ingresso;
- le misure precauzionali e di sicurezza che si intende adottare;
- il metodo che si intende utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- nonché tutte le dovute informazioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e per l'autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da comprendere nella stessa AU.

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Ravenna, evidenzia che ha espresso parere, acquisito agli atti di Arpa SAC con PG. n. 2021/93952 del 15/06/2021:

- la documentazione presentata non contiene gli elementi necessari per la valutazione degli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi, per cui risulta necessario che venga presentata idonea documentazione contenente le informazioni generali sull'attività ed illustrante l'osservanza delle norme e dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio (eventuali sostanze combustibili e/o infiammabili presenti quali oli, solventi, ecc..), la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

In merito alla compatibilità ambientale con i siti Rete Natura 2000 limitrofi all'impianto in progetto, si rimane in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po titolato al rilascio della VINCA.

In merito alle possibili interferenze con il reticolo di bonifica consorziale, la CdS prende atto di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna nel parere acquisito agli atti di Arpa SAC con PG 2021/96184 del 18/06/2021, in cui non viene espresso alcun parere di merito, non ravvisando interferenze tra l'impianto e il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse.

Alla luce di quanto esposto, sulla base della documentazione presentata e di quanto rappresentato dal proponente in sede di Conferenza, la CdS non ha elementi sufficienti utili ad individuare in questa fase motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto né per giungere a una puntuale definizione degli atti e delle autorizzazioni necessarie ai fini della futura attivazione della procedura di PAUR. Considerato pertanto che i contorni del progetto si presentano ancora poco definiti nella loro forma, la Conferenza si limiterà, con il presente verbale, ad indicare le condizioni nel rispetto delle quali il progetto può essere realizzato.

La CdS rimane inoltre in attesa di sapere quale sarà il soggetto proponente che realizzerà e gestirà l'impianto in questione.

A seguito della seduta della Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

7. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Ravenna Forlì - Cesena e Rimini (PG/2021/103942 del 02/07/2021 e PG/2021/112445 del 19/07/2021);
8. Provincia di Ravenna (PG/2021/105901 del 06/07/2021);
9. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (PG/2021/108765 del 12/07/2021);
10. AUSL della Romagna (PG/2021/112132 del 16/07/2021).

Il proponente, a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni emerse durante la seduta di conferenza dei servizi del 30/06/2021 ha ritenuto opportuno inviare chiarimenti e specificazioni, acquisite agli atti di ARPAE con PG/2021/104728 del 05/07/2021 e trasmesse a tutti gli enti che partecipano alla conferenza dei Servizi con PG/2021/109171 del 13/07/2021.

Seduta conclusiva Conferenza dei Servizi istruttoria del 20/07/2021

Alla seconda conclusiva della Conferenza dei Servizi istruttoria, svolta in modalità sincrona, convocata con nota PG/2021/103678 del 02/07/2021 hanno partecipato oltre ai tecnici di Arpae SAC di Ravenna, i rappresentanti del Comune di Ravenna, della Provincia di Ravenna, dei Vigili del Fuoco di Ravenna e dell'AUSL della Romagna, nonché il proponente e i tecnici incaricati per la procedura di scoping.

Nel corso della riunione viene condiviso e valutato il verbale conclusivo di conferenza dei servizi, apportando alcune modifiche ed integrazioni non sostanziali.

Nel corso della conferenza dei servizi si dà lettura dei pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì - Cesena e Rimini, acquisiti agli atti di ARPAE con PG/2021/103942 del 02/07/2021 e PG/2021/112445 del 19/07/2021 che citano: *"...tenuto conto della localizzazione dell'intervento presso la 'Pialassa del Piombone', come noto area parzialmente tutelata ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, preso atto di come né gli elaborati grafici prodotti né lo "Studio Preliminare Ambientale" sviluppino il rapporto con la citata tutela paesaggistica, Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. (vedasi punto 3.5, 'Paesaggio e Patrimonio Culturale', pag. 55), per una puntuale e completa definizione dei contenuti del SIA (SCOPING), richiede documentazione integrativa chiaramente illustrante il rapporto intercorrente tra la localizzazione dell'intervento in questione e le aree soggette alla sopra riportata tutela. Il Comune di Ravenna, partecipa alle presenti tematiche a seguito di delega della Regione Emilia Romagna in merito alle competenze paesaggistiche, vorrà cortesemente rendersi parte attiva nei richiesti approfondimenti."*; il Comune di Ravenna dichiara di aver preliminarmente verificato che la porzione di territorio in cui è inserito l'intervento non ricade in un'area soggetta a vincolo, pertanto alla luce di quanto ad oggi presentato non si ritiene debba essere presentata l'Autorizzazione Paesaggistica. Il Comune si riserva però di esprimere un parere definitivo sull'eventuale autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto definitivo che verrà presentato dal proponente in sede di PAUR e agli approfondimenti che il proponente dovrà predisporre nello Studio di Impatto Ambientale in merito al rapporto tra la localizzazione dell'intervento e le aree soggette a tutela paesaggistica.

La conferenza si chiude con l'approvazione del presente verbale.

2. SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

2.A. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale e urbanistica

2.A.1. Pianificazione Territoriale Regionale (PTR - PTPR)

L'area in esame non presenta vincoli ostativi alla realizzazione del progetto, e gli interventi in progetto vengono ritenuti da proponente coerenti con quanto previsto dal PTR, in quanto il progetto in esame prevede di realizzare, nell'ambito delle attività necessarie al dragaggio del fondale del Porto di Ravenna, un impianto di trattamento dei materiali dragati, infrastruttura che viene individuata quale punto strategico dello sviluppo regionale. Per quanto riguarda quanto disposto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), l'area interessata dal progetto in esame è classificata come "sistema costiero" ai sensi dell'Art. 12 delle NTA.

2.A.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- sistema della costa (Art. 3.12 NTA);
- perimetro del Piano Regolatore del Porto (Art. 3.12 NTA);
- zona di protezione delle acque sotterranee costiere (Artt. 5.3, 5.7, 5.11 NTA);
- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale - zone in completamento o espansione (Art. 8.1 NTA).

ed è interessata dalla seguente normativa:

- misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura, ai sensi dell'Art. 5.12 delle NTA;
- pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 6.2.

L'area oggetto dello studio ricade nell'Unità di Paesaggio n. 5, denominata "Del porto e della città", all'interno del Comune di Ravenna e comprendente il capoluogo e tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare; ricade inoltre nel sistema della Costa all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale. La stessa pur non essendo ricompresa all'interno di ambiti di tutela paesaggistica o naturalistica specificatamente definiti, né in reti ecologiche risulta collocarsi in adiacenza alla pialassa Piombone.

L'area ricade nell'ambito del sistema costiero per le quali vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture e attrezzature quali "impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti" è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale. Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio del fondale del Porto di Ravenna), all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale, che viene sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018.

L'area di interesse ricade nel bacino del Canale Candiano, per il quale il comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP dispone, in considerazione delle "peculiarità caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del D.Lgs. 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale", un "particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi".

L'area ricade inoltre all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, definite dall'art. 5.3 come ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee "in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine". L'art. 5.7 delle NTA "Disposizioni per la zona di protezione

delle acque sotterranee in ambito costiero” dispone strette limitazioni all’emungimento di acque di falda, anche solo per la realizzazione di well point per opere di cantiere.

Il progetto preliminare prevede un consumo di acqua dolce, necessaria nella fase di trattamento primario e in quella finale di lavaggio dei pannelli, pari a circa 3.300 m³/giorno che non potrà essere emunta dal sottosuolo, ma di cui non è stato ancora definito l’approvvigionamento.

Il proponente dichiara che non si ravvisano elementi di contrasto tra quanto previsto dai piani regionali e provinciali per la tutela delle acque e gli interventi in progetto, anche in relazione al fatto che è stato previsto un sistema atto a garantire il rilascio delle acque di lavorazione nel rispetto delle norme in materia di tutela delle acque.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti il progetto ricade in un’area ad ammissibilità condizionata, determinata dalla presenza di “zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” e in un’area di pericolosità media (P2: alluvioni poco frequenti) per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP). In relazione alla presenza di zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, l’intervento in progetto viene ritenuto pienamente compatibile con la tutela quali-quantitativa delle acque, mentre riguardo le aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura nell’ambito della procedura di VIA si dovrà provvedere a richiedere apposito parere al Consorzio di Bonifica competente.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzioni agricole di pregio, il proponente rileva come l’area di intervento, ricadente tra l’area industriale e la pialassa, nonché l’impianto in progetto, non determina alcuna differente condizione ambientale nei confronti di colture di pregio.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale” si evidenzia che l’area in esame rientra in un “Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale”, e, in particolare, tra le “Zone in completamento o espansione”, normate dalla Parte III delle Norme di attuazione.

Il proponente dichiara che alla luce di quanto sopra esposto, il progetto è conforme nel suo complesso rispetto alle indicazioni del PTCP, con particolare riferimento anche all’assenza di vincoli di tipo naturalistico e/o paesaggistico-culturale insistenti sull’area in esame ed all’individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

2.A.3. Piano Strutturale Comunale (PSC)

L’area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- aree consolidate per attività produttive portuali (Art. 83 NTA);
- aree di nuovo impianto per attività produttive portuali (Art. 84 NTA);
- ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria (Art. 22 c. 3 NTA);
- contesto paesistico di area vasta (Art. 33 NTA).

Inoltre, le due aree interessate dal progetto nelle diverse fasi di esercizio, sono classificate come segue:

- area ex-Carni:
 - A. zona appartenente allo “Spazio portuale”, normato dal Titolo V delle NTA, e in particolare nelle “Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali”, disciplinate dall’art. 84 delle NTA;
 - B. tra gli “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA da approvare”, di cui all’art. 22, comma 3 delle NTA;
 - C. in un “Contesto paesistico di area vasta”, disciplinato dall’art. 33, comma 3

delle NTA.

- area NADEP:
 - A. appartenente allo “Spazio portuale”, tra le “Aree consolidate per attività produttive portuali”, disciplinate dall’art. 83 delle NTA;
 - B. tra gli “Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA approvato”, di cui all’art. 22, comma 3 delle NTA;
 - C. in un “Contesto paesistico di area vasta”, disciplinato dall’art. 33, comma 3 delle NTA.

2.A.4. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

L’area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA da approvare (Art. I.1.3 NTA), per quanto riguarda l’area in cui verrà realizzato l’impianto di trattamento fanghi;
- ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA approvato (Art. III.1.3 NTA), per quanto riguarda l’area riferita ai bacini di accumulo;
- contesto paesistico locale 9.2 - Il porto (Art. IV.1.4 c.2 NTA);
- aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4 (Art. IV.1.13 NTA);
- area di potenziale allagamento (Art. IV.1.14 c.7 NTA);
- aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC (Art. VII.1.4 NTA);
- aree di nuovo impianto per attività produttive portuali (Art. VII.1.10 c.2 NTA).

In particolare, si evidenzia come l’area ex-Carni, in cui è prevista la realizzazione dell’impianto di trattamento fanghi, ricada tra le “Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali”, le quali “possono essere temporaneamente utilizzate per il trattamento e utilizzate per il deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall’escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di compatibilità ambientale dei materiali di escavo nel rispetto della pianificazione sovraordinata e della vigente legislazione in materia” (art. VII.1.10, comma 2 delle NTA). L’area invece interessata dai bacini di contenimento definitivi (area NADEP) ricade tra gli “Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa” (art. III.1.3), in cui cioè “è stato approvato e convenzionato il piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP o pip)”, e, in particolare, nel progetto unitario "Lottizzazione Ovest Piomboni", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51890/1831 del 22/12/1987.

La medesima area, inoltre, ricade tra le “Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC” di cui all’art. VII.1.4 delle NTA. nelle quali “*si applicano usi, indici e parametri di cui all’art. VII.1.2 con riferimento ad una SF calcolata al netto delle aree di uso pubblico già previste dai rispettivi PU, o, qualora non in contrasto, le previsioni dei PU approvati, fermo restando che l’attuazione o il completamento delle parti pubbliche o di uso pubblico è regolata dalle prescrizioni dei singoli PU approvati*”.

L’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, prevista dal progetto in esame, risulta pertanto compatibile con la pianificazione di livello comunale, rientrando nell’ambito dell’art IV.3.12 comma 1bis delle Norme di Attuazione del RUE, che ammette nello Spazio Portuale la possibilità di svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi, come di seguito riportato: “*In ossequio ai principi tesi a favorire l’economia circolare espressi all’art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi" , anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per*

attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera "a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi."

In relazione al Sistema paesaggistico ambientale, l'area in esame risulta interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PSAI); ed è classificata come "Area di potenziale allagamento", con tirante idrico inferiore ai 50 cm. Rispetto alle disposizioni di tale Piano relativamente al tirante idrico, se evidenzia quanto segue:

- il progetto non deve prevedere vani utilizzati al di sotto del tirante idrico;
- il progetto non deve presentare scantinati, scannafossi e rampe di rimesse interrato;
- il progetto non presenta situazioni in cui possa verificarsi ingresso di acque in locali frequentabili dalle persone;
- il progetto non deve prevedere alcuno scavo.

Non si rilevano pertanto elementi ostativi alla realizzazione del progetto, in quanto la progettazione preliminare prevede un minimo rialzo rispetto alla quota esistente, già frutto di colmata per la realizzazione delle opere di progetto, fino a quota +2.50 m s.l.m., diminuendo quindi la vulnerabilità e di conseguenza il rischio nel caso di allagamenti.

Il sito in esame si trova inoltre all'esterno di qualsiasi perimetrazione relativa ad aree sottoposte a tutela ambientale e/o paesaggistica.

2.A.5. Piano Operativo Comunale (POC)

L'area interessata dal progetto in esame, in particolare quella relativa all'impianto di trattamento dei fanghi e alla realizzazione del bacino di accumulo temporaneo (area ex-Carni), è classificata come:

- aree di nuovo impianto per attività produttive portuali (Art. 25 NTA).

per la quale, rispetto a tali disposizioni, non si riscontrano elementi di contrasto con il progetto in esame.

2.A.6. Piano Regolatore Portuale (PRP)

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- aree per attività portuali ed impianti tecnologici.

per la quale, rispetto a tali disposizioni, nonostante le stesse non prevedano espressamente il dragaggio dei fondali dal Porto (Scheda Tecnica), non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

2.A.7. Piani in materia di Assetto Idrogeologico

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- aree di potenziale allagamento (Art. 6 NTA).

ed è interessata dalla seguente normativa:

- direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (testo coordinato).

Per quanto riguarda la pericolosità da corsi d'acqua naturali, non si rileva alcuno scenario di



pericolosità per l'area di interesse.

Per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP), l'area in esame ricade nello scenario di "pericolosità medio P2: alluvioni poco frequenti", e in zone dove il tirante idrico è inferiore ai 50 cm, con alcune porzioni, specialmente nella zona dei bacini di contenimento, in cui il tirante aumenta tra 50 e 150 cm.

L'intervento è pertanto, anche in considerazione della già citata compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alle disposizioni del PSAI, compatibile con la disciplina in materia di gestione del rischio idraulico.

2.A.8. Piani di gestione delle acque (PDGA)

La realizzazione del progetto in esame non presenta elementi ostativi con i suddetti piani.

2.A.9. Piani di tutela delle acque (PTA)

Il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA, ubicate a ovest del limite costituito dall'asse della via Emilia; tuttavia, l'area in esame rientra tra le aree sensibili individuate dal PTA (art. 27 delle Norme), pertanto dovranno essere intraprese adeguate misure di protezione dei corpi idrici ricettori al fine di garantire una qualità degli scarichi derivanti dal progetto conformi alle disposizioni relative a tali aree. A tal fine, si evidenzia che lo scarico sarà conforme ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con deroga per i cloruri e solfati).

2.A.10. Piano Provinciale di Tutela dell'Acque (PPTA)

L'area interessata dal progetto in esame è classificata come:

- zona di protezione delle acque sotterranee costiere (Artt. 5.3, 5.7 NTA).

ed è interessata dalla seguente normativa:

- misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio,
- agricoltura, ai sensi dell'Art. 5.12 NTA.

La realizzazione del progetto in esame non presenta elementi ostativi con i suddetti piani.

2.A.11. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il progetto in esame, prevedendo il recupero dei fanghi di dragaggio per un loro successivo riutilizzo, attua le strategie della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti pertanto la realizzazione dello stesso non presenta elementi ostativi con i suddetti piani.

2.1.12. Rete Natura 2000

L'intervento in progetto è localizzato al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 ma in prossimità da alcuni di essi, ed in particolare limitrofo alla ZSC – ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, rispettivamente a una distanza pari a 0,4 Km, 2,4 Km e 2,5 Km. Pertanto il proponente dovrà predisporre apposita documentazione in materia di incidenza ambientale nell'ambito della futura procedura di VIA, anche se per le motivazioni di cui sopra non ravvisa elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

2.A.13. Aree Protette: Parchi e Riserve

L'intervento in progetto non ricade direttamente all'interno di un'area protetta, ma nelle immediate vicinanze è presente il Parco Regionale del Delta del Po (area contigua); pertanto il proponente dovrà predisporre apposita documentazione in materia di incidenza ambientale nell'ambito della futura procedura di VIA, anche se per le motivazioni di cui sopra non ravvisa elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

2.A.14. Vincoli Paesaggistici e per la Tutela dei Beni Culturali

Il sito non ricade in alcuna area soggetta a vincolo ed autorizzazione paesaggistica, né in alcuna area vincolata dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

2.A.15. Vincolo Idrogeologico

Il sito non è soggetto a Vincolo idrogeologico.

2.B. Quadro di riferimento progettuale

2.B.1. Finalità del progetto

L'intervento in progetto prevede di realizzare, nell'ambito delle attività necessarie al dragaggio del fondale del Porto di Ravenna, un impianto di trattamento dei materiali dragati.

Il proponente nella documentazione volontaria acquisita agli atti di ARPAE con PG/2021/104728 del 05/07/2021 ha precisato che l'impianto di progetto non tratterà esclusivamente i fanghi derivanti dal dragaggio del Porto di Ravenna, ma potrà offrire un servizio per il trattamento di analoghi rifiuti derivanti da altri porti italiani, il cui dragaggio è comunque svolto in attuazione di progetti predisposti dalle competenti Autorità di Sistema Portuale.

L'intervento, finalizzato al mantenimento in efficienza e in sicurezza del Porto di Ravenna, persegue l'obiettivo di rafforzare la competitività locale, garantendo la possibilità, per il presente e per il futuro, di generare reddito e lavoro. Il trattamento dei materiali dragati, come previsto dal progetto, è finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali stessi, che saranno destinati al tombamento di cave di inerti, come dichiarato dal proponente nel corso della Conferenza dei servizi del 30/06/2021 e confermato nella documentazione volontaria acquisita agli atti di ARPAE in data 05/07/2021.

2.B.2. Descrizione sintetica del progetto

L'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna sarà realizzato nell'area dell'ex porto Carni (anche denominata area "ex-Carni") tra il canale Piombone e la pialassa Piombone, esternamente dal perimetro dell'area protetta costituita all'interno della pialassa stessa, a una distanza di 0,4 Km dalla zona in cui verrà realizzato l'impianto. L'impianto tratterà, in una prima fase, i materiali di escavo provenienti dall'approfondimento dei fondali porto da -12,50 a -14,50 m., per un quantitativo totale di 2-2,5 milioni di m³ e per una durata di circa 4 anni (prevedendo un massimo di 500.000 m³/anno); nel periodo successivo, per 10-15 anni, l'impianto tratterà invece i materiali di escavo rivenienti dalle operazioni di manutenzione dei fondali del porto, per circa 200.000 m³/anno di fondale dragato. L'impianto non ha una capacità di stoccaggio, per cui i materiali devono essere stoccati Prima del trattamento, in una prima fase nell'area ex-Carni, successivamente nelle casse NADEP. L'obiettivo è quello di utilizzare i materiali trattati per il riempimento di cave.

Il proponente prevede per il progetto in esame un rialzo rispetto alla quota esistente, già oggetto di

riempimento per la realizzazione delle opere di progetto, fino a quota +2.50 m s.l.m., al fine di limitare il rischio di allagamenti.

La prima fase di approfondimento dei fondali da -12,5 m a -14,5 m, programmata in un numero di 250 giorni lavorativi/anno, e per un totale di 22 ore lavorative giornaliere, prevede l'utilizzo dei seguenti quantitativi:

- max 500.000 m³/anno di fondale dragato;
- max 2.500.000 m³/anno di torbida da trattare, per una portata di torbida all'impianto pari a 500 m³/anno;
- 600 ton/giorno di sabbia prodotte (end of waste, pari a circa 500 m³/giorno);
- 3.220 ton/giorno di frazione fine (end of waste, pari a circa 1.695 m³/giorno);
- 10 t/giorno di fanghi prodotti da avviare a smaltimento (pari a circa 5 m³/giorno).

Il trattamento dei fanghi prevederà un numero pari a 20 cicli/giorno (cicli previsti per filtro); il materiale avrà un'un'umidità prevista pari al 25% e una densità di 1,9 ton/m³.

La fase successiva, prevede il trattamento dei materiali di escavo provenienti dalle operazioni di manutenzione dei fondali del porto, programmata in 250 giorni lavorativi/anno, per un totale di 12 ore lavorative giornaliere, con l'utilizzo dei seguenti quantitativi:

- 200.000 m³/anno di fondale dragato;
- 1.000.000 m³/anno di torbida da trattare, per una portata di torbida all'impianto pari a 335 m³/ora;
- 240 ton/giorno di sabbia prodotte (end of waste, pari a circa 200 m³/giorno);
- 1.286 ton/giorno di frazione fine (end of waste, pari a circa 677 m³/giorno);
- 6 t/giorno di fanghi prodotti da avviare a smaltimento (pari a circa 3 m³/giorno).

Il trattamento dei fanghi prevederà un numero pari a 10 cicli/giorno di cicli previsti per filtro; il pannello avrà un'un'umidità prevista pari al 20% e una densità pari a 1,9 ton/m³.

La prima fase del progetto in esame prevede la collocazione dei materiali nelle aree logistiche del Porto, previa disidratazione ottenuta con il passaggio dei materiali stessi nelle esistenti casse di colmata. Tali materiali saranno conferiti, quale destinazione finale, ad aree portuali, ai sensi della normativa vigente. La collocazione dei materiali di escavo nella fase successiva, al completamento degli interventi in area portuale, andrà definita preventivamente in ex-cave in zona. Per poter essere collocati in tali aree, i materiali di escavo vengono trattati in un apposito impianto e lavati con acqua dolce, al fine di abbattere il contenuto di cloruri e solfati per rendere i materiali compatibili con i siti di destinazione finale. In particolare, per le fasi di trattamento primario e in quella finale di lavaggio dei pannelli, la progettazione preliminare prevede un consumo di acqua dolce pari a circa 3.300 m³/giorno (non emunta dal sottosuolo), che sarà successivamente scaricata nel rispetto delle norme in materia di tutela delle acque; si precisa che in tale seconda fase le acque depurate verranno scaricate nel Canale Candiano. La Società precisa che la necessità di tale trattamento verrà meno qualora il materiale trattato che cessa di essere rifiuto venga utilizzato per riempimenti/rimodellamenti/ripascimenti in aree prospicienti il litorale o comunque con livelli di salinità del suolo e della falda compatibili.

Le operazioni svolte nell'ambito del trattamento fanghi in oggetto sono così sintetizzate:

1. convogliamento in bacino di accumulo: il fondale dragato, sotto forma di torbida (20% secco, 80% acqua), per un volume utile ipotizzato di circa 500.000 m³, sarà convogliato ad un bacino di accumulo che sarà impermeabilizzato e dotato di arginature rinforzate, per evitare eventuali contaminazioni del suolo e sottosuolo circostante. Tale bacino sarà ricavato, per i primi 6 anni di funzionamento dell'impianto di trattamento fanghi, in una porzione dell'area ex Carni e successivamente presso le esistenti casse di colmata NADEP;

2. prelievo della torbida dal bacino di accumulo: eseguito per mezzo di una draga (di portata 500 m³/h) aspirante rifluente, mediante cavi ancorati alle pareti del bacino ed opportuni verricelli;
3. trattamento primario: suddiviso nelle operazioni di separazione dei materiali grossolani mediante un vaglio rotante, di ciclonatura primaria per una separazione delle sabbie con granulometria maggiore o uguale a 0.063 mm. dall'argilla e dai limi sottili che restano in sospensione, di alimentazione e frazionatura sabbie per provocare l'erosione della superficie del materiale e del "distacco" dell'inquinante, e nel trattamento finale per lo stoccaggio in cumulo della frazione sabbiosa priva di impurità e di inquinanti;
4. chiariflocculazione torbida: in una vasca circolare provvista di area di calma per la separazione e l'estrazione delle sostanze oleose (idrocarburi), con ponte raschiatore e sistema di estrazione fanghi, alla quale segue la raccolta, da uno stramazzone periferico, dell'acqua chiarificata che viene successivamente inviata ai successivi trattamenti;
5. filtrazione dell'acqua chiarificata: avente lo scopo di separare il fango che, contenendo i metalli pesanti separati, sarà conferito a smaltimento in discarica;
6. disidratazione del fango: che prevede un primo invio dei fanghi estratti dal chiariflocculatore a una vasca di stoccaggio fanghi e successivamente il pompaggio verso la sezione di filtropressatura, predisposta per il lavaggio del pannello con acqua dolce (per la riduzione dei cloruri) prima che lo stesso venga scaricato.

3. ELENCO ELABORATI DA PRESENTARE PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI VIA

1. Attivazione **procedura di VIA**: Istanza, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Elenco autorizzazioni e atti, Modello di avviso deposito sul web, pagamento del bollo e degli oneri istruttori. Modello di avviso deposito sul BURERT che dovrà essere presentato in caso di richiesta di Variante agli strumenti urbanistici;
2. **Studio di Impatto Ambientale** comprensivo di: quadro progettuale, programmatico, ambientale, sintesi non tecnica, nonché di tutti gli elementi previsti dall'allegato VII parte II del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. **Autorizzazione ex art. 208 Dlgs. 152/2006**: documentazione necessaria prevista dalla normativa, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico delle acque reflue (art. 208 c.6 D.Lgs 152/2006) e dalla documentazione necessaria per l'eventuale titolo edilizio compreso nella autorizzazione stessa;
4. **Valutazione Progetto per gli aspetti di Prevenzione Incendi**: documentazione contenente le informazioni generali sull'attività ed illustrante l'osservanza delle norme e dei criteri generali di sicurezza e prevenzione degli incendi;
5. **Valutazione di Incidenza (VINCA)**, ai sensi della D.G.R. 1191/2007 e s.m.i.;
6. **Variante agli strumenti urbanistici e pianificatori** dovrà essere prodotto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 4/2018.

4. INDICAZIONI SUI CONTENUTI DEL SIA E SULLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEGLI ATTI ABILITATIVI COMPRESI NEL PAUR

Alla luce della documentazione pervenuta in fase di istanza, dei chiarimenti forniti dal proponente, degli esiti della Conferenza dei Servizi e dei pareri forniti dagli enti chiamati ad esprimersi all'interno del procedimenti di Scoping si forniscono di seguito le indicazioni sui contenuti e i documenti necessari per la presentazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai fini di una completa disamina del progetto:

1. per l'attivazione del procedimento di **VIA** dovranno essere predisposti:
 - a. modulo di avvio dell'istanza di VIA con pagamento della marca da bollo e la ricevuta attestante il pagamento delle spese istruttorie;
 - b. elenco (e i relativi elaborati) delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
 - d. compilazione dell'“Avviso al pubblico” per la pubblicazione sul WEB della Regione Emilia - Romagna e sul BURERT qualora venga presentata la Variante agli strumenti urbanistici;
 - e. informazioni su eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
 - f. elaborati progettuali (tavole, sezioni, planimetrie, cronoprogrammi, analisi del costo delle opere ecc.);
 - g. **Studio di Impatto Ambientale**, che dovrà essere redatto in conformità all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2004 e alla L.R. 4/20218, e che dovrà contenere per quel che concerne il:

Quadro progettuale:

- i. dovrà essere specificata la puntuale indicazione delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che il proponente intende svolgere sui rifiuti, nonché la potenzialità di trattamento dell'impianto espressa in t/giorno di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio. Tali informazioni costituiscono elementi necessari per oggettivare l'affermata riconducibilità dell'impianto alla fattispecie di cui alla lettera B.2.50 dell'Allegato B.2 alla LR n. 4/2018;
- ii. dovrà essere fornito un bilancio di massa per l'impianto al fine di definire una corretta codifica delle operazioni di trattamento che si intendono svolgere sui rifiuti, e la natura dell'impianto (recupero/smaltimento di rifiuti), elemento necessario all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
- iii. dovranno essere indicati, in relazione allo stoccaggio dei materiali dragati, l'ubicazione, la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi di rifiuti che possono successivamente essere trattati;
- iv. dovrà essere dettagliato il ciclo produttivo dell'impianto in esame e le modalità che portano al raggiungimento della qualifica di End of Waste per i materiali trattati, ovvero dovrà essere verificata la conformità degli stessi i quali dovranno essere idonei sia dal punto di vista della pianificazione (PIAE e PAE), ovvero dovrà essere verificata la compatibilità con la sistemazione finale delle cave definita dai suddetti strumenti di pianificazione, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei materiali, qualora la loro destinazione finale sia “in cave ed ex-cave in zona”, nonché i quantitativi degli stessi. Qualora i materiali trattati vengano diversamente impiegati dovranno essere compatibili col diverso utilizzo individuato;

- v. dovranno essere specificate le modalità di impermeabilizzazione del suolo nelle aree di realizzazione del progetto, valutando anche l'invarianza idraulica dell'area nonché il tirante idrico;
- vi. dovranno essere presentati elaborati progettuali dettagliati (planimetrie, sezioni, impianti, ecc..) che consentano di capire l'ubicazione dell'intervento e di tutti i manufatti edilizi di eventuale realizzazione per i quali è necessario richiedere l'eventuale titolo edilizio di competenza del Comune di Ravenna che sarà compreso nella autorizzazione stessa;
- vii. dovranno essere fornite indicazioni riguardo alla fonte di approvvigionamento idrico e ai quantitativi di acque che verranno utilizzate nel processo di trattamento dei rifiuti;
- viii. dovranno essere individuati chiaramente gli scarichi idrici derivanti dall'impianto e il relativo recapito finale, indicando il rispetto o meno dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi e se si necessita di eventuali deroghe agli stessi;
- ix. indicare e valutare eventuali alternative al progetto (alternativa zero, alternativa localizzativa, alternative progettuali/tecnologiche).

Quadro ambientale:

- x. **Emissioni in atmosfera:** stimare, in relazione ai ricettori più prossimi all'area di progetto, i quantitativi principali di inquinanti emessi sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio dell'impianto; le valutazioni sugli impatti dovranno tenere conto delle emissioni generate dai mezzi di cantiere (polveri generate da eventuali scavi, movimentazione dei mezzi in aree non asfaltate, traffico indotto dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali necessari alla realizzazione del progetto), emissioni legate alle operazioni di manutenzione in fase di esercizio dell'impianto, emissioni legate alla gestione e al trasporto dei materiali ottenuti dopo il trattamento (end of waste) con particolare riferimento agli impatti generati dal conferimento dei materiali recuperati nei singoli siti di destinazione finale. Si precisa che l'analisi delle emissioni dovrà essere fatta per tutti gli inquinanti critici quali a titolo esemplificativo NO_x, PM10, PTS, CO, SO_x e CO₂, indicando anche le tipologie di mezzi che verranno utilizzate. Andranno specificati altresì i flussi stradali e le strade percorse dai mezzi in entrata e in uscita dall'impianto.
- xi. **Emissioni odorigene:** valutare se l'impianto di progetto produce effetti sui ricettori più prossimi all'area di progetto dal punto di vista delle emissioni odorigene, anche alla luce del contesto in cui si inserisce l'opera;
- xii. **Ambiente idrico:** definire un bilancio dei consumi idrici sia nella fase di cantiere, ma soprattutto nella fase di esercizio dell'impianto. Definire la fonte di approvvigionamento delle acque e nel caso fornire attestazione della disponibilità della fonte stessa da parte del gestore. Indicare se sono stati valutati sistemi di recupero e riutilizzo delle acque in modo da avere una riduzione dei consumi previsti. Definire come avverrà la gestione delle acque meteoriche durante la fase di cantiere e individuare chiaramente gli scarichi idrici derivanti dall'impianto e il relativo recapito finale, tenendo in considerazione la presenza di siti Rete Natura 2000 nelle vicinanze nonché indicando il rispetto o meno dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi e se si necessita di eventuali deroghe agli stessi;

- xiii. **Suolo e Sottosuolo - Terre e Rocce da Scavo:** fornire una stima dei quantitativi di materiali scavati durante la fase di cantiere per la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti e definire come avverrà la gestione delle terre e rocce da scavo, in ottemperanza a quanto previsto dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Definire le superfici e il consumo di suolo legato alla realizzazione dell'impianto;
 - xiv. **Rifiuti da trattare, End of Waste e Rifiuti prodotti:** descrivere in maniera dettagliata le tipologie di rifiuti che verranno trattati nell'impianto, quantificare le volumetrie, le modalità e le aree di stoccaggio di tali materiali prima e dopo il trattamento anche mediante planimetrie, definire come verranno caratterizzati i materiali per i quali viene richiesta la cessazione della qualifica di rifiuto e come verranno gestiti quelli fuori specifica. Stimare i quantitativi di rifiuti e le tipologie che verranno prodotte a fine ciclo di trattamento e definire le modalità di gestione degli stessi. Indicare tipologie e quantitativi di rifiuti che si stima verranno prodotti durante le fasi di cantiere;
 - xv. **Fauna, Flora ed Ecosistemi - aree sensibili, aree protette:** in considerazione della prossimità del sito di progetto alla ZSC - APS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, nonché della vicinanza dello stesso con il Parco Regionale del Delta del Po, valutare dal punto di vista floristico/faunistico e degli ecosistemi l'impatto dell'opera sul territorio. A tale proposito dovrà essere presentata la valutazione di incidenza ambientale VINCA, redatta ai sensi della D.G.R. 1191/2007 e s.m.i.;
 - xvi. **Paesaggio e patrimonio culturale:** tenuto conto della localizzazione dell'intervento presso la "Pialassa del Piombone", come noto area parzialmente tutelata ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dovrà essere valutato il rapporto tra la localizzazione dell'intervento e le aree soggette a tutela paesaggistica, Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - xvii. **Rumore e vibrazioni:** in relazione alla possibile interferenza delle opere sul clima acustico, riferito sia alla fase di cantiere che a quella di esercizio dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico al fine di stimare l'impatto sui recettori presenti nell'intorno dell'impianto. Valutare inoltre se l'intervento causerà vibrazioni;
 - xviii. **Energia e fonti di approvvigionamento:** descrivere le fonti di approvvigionamento dell'energia e le modalità di alimentazione dell'impianto in esame predisponendo un bilancio energetico. Indicare se verranno utilizzate fonti energetiche rinnovabili;
 - xix. **Campi Elettromagnetici:** valutare se il progetto necessita di impianti che generano campi elettromagnetici e nel caso calcolare le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) generate dagli stessi e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di CEM;
 - xx. **Misure di mitigazione:** prevedere misure di mitigazione che verranno adottate al fine di ridurre gli impatti che la realizzazione e la gestione dell'opera genera sull'ambiente;
 - xxi. **Misure di compensazione:** valutare misure che potranno essere adottate al fine di compensare eventuali impatti ambientali non mitigabili;
- h. Sintesi Non Tecnica del SIA;
2. l'Autorizzazione ex art. 208 Dlgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà contenere:

- a. apposita domanda di AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (secondo modulistica disponibile sul sito di ARPAE: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/rifiuti/autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti-ai-sensi-dellart-208>), allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica/edilizia, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
 - b. autodichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti aventi legale rappresentanza, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
 - c. autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia, dei soggetti a controllo antimafia oppure dichiarazione di iscrizione dell'impresa nella White List presso la Prefettura competente;
 - d. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - e. titolo di disponibilità delle aree interessate dal progetto;
 - f. indicazioni riguardo la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati nonché detenuti in stoccaggio in impianto;
 - g. per ciascun tipo di operazione oggetto di istanza di autorizzazione, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto proposto;
 - h. idonee valutazioni in termini di necessità e adeguatezza del processo di trattamento proposto in relazione alla tipologia di rifiuti in ingresso;
 - i. informazioni riguardanti l'eventuale cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali (sabbie) ottenuti dal processo di trattamento che si intende destinare "in ex-cave in zona", nonché la destinazione finale del materiale, ai sensi art.208 e 184quater, in quanto è fatto obbligo di dare conto della certezza dell'utilizzo dei materiali. Il proponente potrà specificare anche più di un sito di destinazione finale;
 - j. indicazioni riguardo le misure precauzionali e di sicurezza che si intende adottare e il metodo che si intende utilizzare per ciascun tipo di operazione;
 - k. specifiche riguardo le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
 - l. tutte le dovute informazioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e per l'autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da comprendere nella stessa AU.
 - m. informazioni riguardo la necessità o meno di ottenere il titolo abilitativo edilizio del Comune di Ravenna da acquisire per la realizzazione dell'impianto da comprendere nell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale**, data l'estrema vicinanza dell'area di intervento – banchina ex Carni - ai perimetri della ZSC ZPS IT4070004, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po nel parere acquisito agli atti di ARPAE con PG/2021/108765 del 12/07/2021, ha rilevato che, sulla base della documentazione presentata non è possibile, ad oggi valutare la fattibilità/sostenibilità ambientale del progetto, pertanto a corredo della documentazione di PAUR dovrà essere presentato uno Studio di Incidenza Ambientale, come previsto dalla normativa inerente la gestione salvaguardia dei Siti Rete Natura 2000, che tenga conto anche dei seguenti aspetti:

- a. dovrà essere chiarita la natura dell'impianto da realizzare: impianto di recupero o di smaltimento rifiuti, anche alla luce dei quantitativi di materiale effettivamente recuperati e di quelli che invece dovranno essere smaltiti al termine del processo;
 - b. dovranno essere precisate la responsabilità rispetto alla fase di gestione dell'impianto e dei materiali da esso derivanti anche in relazione al fatto che da quanto affermato l'impianto sarà realizzato e gestito da ditta esterna individuata tramite bando di gara, mentre le operazioni di cui al progetto HUB Portuale sono poste in capo all'Autorità Portuale stessa;
 - c. dovrà essere identificata la collocazione finale dei materiali recuperati nella Fase 2 del progetto definendo preventivamente se gli stessi verranno utilizzati in ex-cave in zona, individuando anche i siti (aree di cava o ex cave) coinvolti nel processo di collocazione dei materiali potenzialmente interessate. A tale proposito poiché all'interno delle aree di Parco non è consentito il deposito anche temporaneo di materiale definito rifiuto e che l'Ente Parco si è espresso più volte rispetto i piani di sistemazione finale delle cave esistenti rientranti nelle proprie competenze, dovrà essere verificata la rispondenza delle attività di trasferimento dei materiali alle prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi al riguardo. Qualora non fosse possibile effettuare tali verifiche a monte si dovranno prevedere monitoraggi sulla qualità dei materiali trattati nell'impianto di progetto, al termine delle lavorazioni;
 - d. dovrà essere esplicitata/certificata la rispondenza delle attività proposte con la delibera CIPE di approvazione del progetto HUB Portuale, approvata anche dall'Ente Parco, in termini di qualità dei materiali gestiti e destinazione dei materiali trattati (come già effettuato per le attività proposte da autorità portuale nel 2019 per quanto concerne le operazioni di recupero (R13 – R5) in casse di colmata Nadep Interna e Centrale Interna di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio (rif istanza EdG 237/2019);
 - e. dovrà essere chiarito quali saranno le modalità di approvvigionamento delle acque all'impianto, in particolare in riferimento alla necessità/possibilità di emungimento di acque da falda;
 - f. dovranno essere descritte le modalità gestione degli scarichi di acque derivanti dalle lavorazioni nell'impianto di progetto;
 - g. dovrà essere predisposto un necessario piano di monitoraggio sui materiali in entrata ed in uscita dall'impianto, e sulle acque di processo. Tale piano di analisi/monitoraggio dovrà mettere in grado le autorità competenti di certificare che i materiali in uscita siano ritenuti idonei a cessare la qualifica di rifiuto nel rispetto della normativa vigente, prima di effettuare la ricollocazione soprattutto in area di cava;
4. ai fini della **Valutazione del progetto per gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi (art. 3 del D.P.R. 151//2011)** dovrà essere presentata:
- a. documentazione contenente le informazioni generali sull'attività di progetto ed illustrante l'osservanza delle norme e dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio (eventuali sostanze combustibili e/o infiammabili presenti quali oli, solventi, ecc..), la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi;
5. ai fini delle **Valutazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alla luce del parere dell'AUSL della Romagna (PG/2021/112132 del 16/07/2021) dovrà essere presentato:
- a. progetto di dettaglio rispondente alla normativa vigente in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e normativa ad esso associabile quale il vigente Regolamento di Igiene Comunale);

- b. relazione tecnica attestante la potenziale presenza nell'impianto di agenti chimici pericolosi o biologici e per ciascuno di questi dovrà essere valutato preliminarmente il rischio lavorativo e definite le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare nell'impianto nonché le modalità di gestione dello stesso.
6. In relazione alla **compatibilità dell'opera con la pianificazione comunale** l'area d'intervento ricade in aree in cui è applicabile il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. VII.1.10 delle Norme di RUE, che prevedono: *“1- Nelle Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali, nelle Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, nelle aree del Polo Centro Direzionale del porto, nelle Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie, nelle Aree di transizione allo spazio urbano e nelle Aree di nuovo impianto per la logistica portuale in destra del canale portuale, fino alla approvazione dei relativi PUA previsti dalle Norme di POC possono essere attuati gli interventi di cui ai successivi c2, c3, c4.*
2- Le Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali e le aree del Polo Centro Direzionale del porto e le Aree di nuovo impianto per la logistica portuale possono essere temporaneamente utilizzate per il trattamento e utilizzate per il deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall'escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di compatibilità ambientale dei materiali di escavo nel rispetto della pianificazione sovraordinata e della vigente legislazione in materia.”, pertanto, vista la documentazione volontaria acquisita agli atti di ARPAE con PG/2021/104728 del 05/07/2021, nella quale il proponente ha precisato che l'impianto di progetto non tratterà esclusivamente i fanghi derivanti dal dragaggio del Porto di Ravenna, ma potrà offrire un servizio per il trattamento di analoghi rifiuti derivanti da altri porti italiani, al fine della compatibilità urbanistica del progetto, il Comune di Ravenna ritiene sia necessario fare richiesta di **Variante agli strumenti urbanistici e pianificatori**, pertanto dovrà essere prodotto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 4/2018.
7. In relazione alla **compatibilità dell'opera con la pianificazione provinciale** la Provincia di Ravenna ha trasmesso il proprio parere acquisito agli atti di ARPAE con PG/2021/105901 del 06/07/2021 che cita: *“In riferimento alla tav. 2 del PTCP, l'area interessata ricade all'interno del Perimetro del P.R. del Porto e del “Sistema costiero”, che trovano riferimento all'art. 3.12 del PTCP. Lo stesso articolo pone condizioni agli “impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti”, senza riguardare le attività di recupero. Relativamente all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di cui alla “Variante specifica al Piano territoriale di coordinamento provinciale in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016” (approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 febbraio 2019), dall'esame della tav.4-9 si rileva che:*
- l'area interessata dalla cassa di colmata NADEP è compresa in un perimetro di colore rosso “Hub portuale”. Al riguardo l'art. 6.2 del PTCP dispone: f. Per gli ambiti compresi nel Progetto Hub portuale, indicati con perimetro continuo rosso nella tav.4, valgono le previsioni indicate dal progetto definitivo approvato dal CIPE il 28.02.2018 nei limiti e alle condizioni posti dalla Provincia con i seguenti atti: delibera di Consiglio Provinciale n.78/2012, delibera di Consiglio Provinciale n. 56/2014, delibera di Consiglio Provinciale n. 53/2017.
- l'area denominata “ex porto carni”, così come quella della cassa di colmata NADEP, ricadono in una zona ad ammissibilità condizionata, art. 6.2 lettera b delle NTA del PTCP.

L'anzidetta classificazione è determinata dal criterio riguardante il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte terza, Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento", con particolare riferimento alle "Zone di protezione delle acque sotterranee costiere" (Artt. 5.3; 5.7; 5.11 delle NTA del PTCP). Pertanto l'intervento è subordinato alla seguente condizione: Per gli impianti riguardanti le zone/aree sopra elencate, nell'ambito del procedimento di autorizzazione è necessario valutarne la compatibilità al fine di evitare pericoli per la tutela della risorsa idrica, considerando il rischio connesso agli specifici processi produttivi con la vulnerabilità del territorio interessato. Oltre al PTA provinciale, si applicano le disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. 543/2018 che superano, qualora in contrasto, la pianificazione provinciale.

Sempre in riferimento all'art.6.2 delle NTA del PTCP si richiamano le seguenti disposizioni:

"a)

(...) In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esonazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

(...) c) Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Ciò premesso, si ritiene che l'impianto di rifiuti di cui all'oggetto sia compatibile con la pianificazione territoriale della Provincia di Ravenna alle condizioni riportate dal PTA per le Zone di protezione delle acque sotterranee costiere, le disposizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP a cui corrispondere in sede di autorizzazione. Per l'area NADEP valgono inoltre le prescrizioni riportate nella delibera CIPE del 28.02.2018."

Alla luce del parere della Provincia sopra riportato il proponente nella documentazione da presentare in sede di PAUR:


- a. dovrà dimostrare la compatibilità urbanistica con il PTCP e pertanto dovrà essere presentato un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati (sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001), inoltre poichè l'intervento ricade in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità.
- b. dovrà essere prodotto il documento di VALSAT ai sensi dell' art. 18 L.R. 24/2017 ai fini della Variante agli strumenti urbanistici e pianificatori comunali.

5. CONCLUSIONI

A conclusione delle valutazioni contenute nel presente verbale, gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi relativa al progetto “**Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio del Porto di Ravenna**”, localizzato nel Comune di Ravenna (RA), presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, concordano con quanto segue:

- la documentazione presentata in fase di istanza e i chiarimenti forniti, risultano carenti per numerosi aspetti sostanziali sia dal punto di vista progettuale che ambientale;
- allo stato delle verifiche condotte si ritiene non vi siano elementi preclusivi all’intervento proposto fatti salvi gli esiti positivi legati alla variante urbanistica e alla Valutazione d’Incidenza Ambientale;
- non è possibile valutare in maniera esaustiva se vi siano elementi preclusivi o in contrasto con vincoli paesaggistici legati alla presenza del Sito Rete Natura 2000 “ZSC ZPS IT4070004”;
- i contenuti del SIA e della documentazione per gli atti di assenso comunque denominati, dovranno essere integrati seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti del presente verbale, elenco che potrebbe non risultare completo ed esaustivo per le ragioni in premessa indicate, ma che potrà comunque guidare il proponente nella predisposizione della documentazione utile alla presentazione dell’istanza di PAUR.

Il presente verbale è sottoscritto dai rappresentanti unici, opportunamente delegati, degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi istruttoria, attivata ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2018, come di seguito riportato.

Amministrazione	Rappresentante
Regione Emilia - Romagna	Dott. Fabrizio Magnarello <i>(firmato digitalmente)</i>
ARPAE – SAC Ravenna	Dott. Fabrizio Magnarello <i>(firmato digitalmente)</i>
Comune di Ravenna	Dott. Stefano Ravaioli <i>(firmato digitalmente)</i>
Provincia di Ravenna	Arch. Fabio Poggioli <i>(firmato digitalmente)</i>
AUSL Ravenna	Dott. Marco Golfera <i>(firmato olografica)</i> 
Comando Provinciale dei VV.F. di Ravenna	Franco Tampieri <i>(firmato digitalmente)</i>